

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 9/2026

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 44 DEL 06 MARZO 2026

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cassazione, ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1396, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE Amministrazione di sostegno - Equiparazione della capacità di gestire una porzione di patrimonio con la capacità a donare e testare - Esclusione - Valutazione - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

ARBITRATO

Cassazione, ordinanza, 3 gennaio 2026, n. 163, sez. I civile

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Cessione di credito nascente da contratto - Subingresso del cessionario nella clausola compromissoria - Configurabilità - Esclusione - Opponibilità della clausola compromissoria da parte del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.

Il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale è inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, poiché, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, sentenza, 25 febbraio 2026, n. 4301, sez. II civile**

Caparra confirmatoria – risoluzione per inadempimento

In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento - soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale -, e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, ad integrazione dell'invocata risoluzione, l'accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell'ulteriore nocumento patito.

Cassazione, sentenza, 29 gennaio 2026, n. 1951, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Menzioni catastali di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.

Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Cassazione, ordinanza, 3 gennaio 2026, n. 192, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE Transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido - Instaurazione o prosecuzione della lite da parte di debitore solidale rimastovi estraneo - Rinuncia al diritto potestativo di aderire alla transazione - Configurabilità - Fondamento.

In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l'interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere.

EDILIZIA

***Consiglio di Stato, sentenza, 5 febbraio 2026, n. 948, sez. II**

Pergotende

In materia edilizia, gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di c.d. edilizia libera, si individuano nel fatto che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 28 gennaio 2026, n. 1928, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ Art. 108 l.fall., novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 - Sospensione delle operazioni di vendita - Potere officioso del giudice - Esclusione - Istanza di parte - Necessità.

L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

Cassazione, ordinanza, 2 gennaio 2026, n. 101, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti entro termini diversi da quelli pattuiti - Piano di rientro concordato successivamente - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, nel caso in cui tali pagamenti siano volti, rispetto all'obbligo inadempito di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti.

NOTAIO

*Cassazione, ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2342, sez. III civile

Responsabilità - Dichiarazioni mendaci di una parte

Deve escludersi la possibilità di estendere, nei confronti del notaio, la responsabilità per le dichiarazioni rese da una delle parti in presenza dell'altra e da questa accettate; al notaio, infatti, deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire su tale rapporto, non essendovi alcuna attività di accertamento da compiere a fronte dell'espressione del potere valutativo del contraente. In particolare, nell'inserire nell'atto di compravendita la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, dell'avvenuta estinzione del debito e dell'inoltrata richiesta di cancellazione dell'ipoteca, il notaio ha pienamente assolto ai propri doveri professionali, gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese e dell'adempimento degli obblighi assunti. L'estraneità ai doveri del notaio del compito di accertare la veridicità delle dichiarazioni, in mancanza di una espressa richiesta in tal senso, deve ritenersi conseguenza dell'immediata riferibilità delle ridette dichiarazioni alla dimensione negoziale del rapporto sostanziale tra le parti, avendo l'acquirente accettato il contenuto fattuale della dichiarazione resa dal venditore senza contestarla, così assumendo su di sé l'integrale responsabilità della valutazione in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dalla controparte e al correlativo rischio contrattuale.

SOCIETÀ

Cassazione, sentenza, 14 novembre 2025, n. 30133, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE Art. 2437 c.c. - Interpretazione - Recesso del socio - Condizioni.

In tema di società di capitali, la previsione sul diritto di recesso dei soci di cui all'attuale testo dell'art. 2437, comma 1, c.c. deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la deliberazione assembleare costituisce un avvenimento in sé, verificatosi in un preciso momento storico, sia a quella in cui essa rappresenta l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da fatti o avvenimenti succedutisi nel tempo e tra loro collegati, in cui ognuno si pone come necessario antecedente di quello successivo, fino alla deliberazione finale il cui oggetto sia l'esito, conosciuto ab origine dai soci, di tale complessa operazione, con la differenza che, nella prima ipotesi, il diritto di recesso spetta ai soci assenti all'assemblea e a quelli presenti ma dissenzienti o astenuti, mentre, nel secondo caso, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti o degli avvenimenti collegati suddetti preclude il sorgere del diritto di recesso in suo favore.

II. Diritto tributario

* Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2026, n. 2806, sez. V

Meccanismo del cd. prezzo-valore – Trasferimento della proprietà di appartamenti disposto con sentenza ex art. 2932 c.c.

È stato affermato dalla Corte Cassazione che la scelta inerente alla determinazione della base imponibile secondo la disciplina del prezzo-valore deve essere ritenuta applicabile anche nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile sia avvenuto ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile (cfr. Cass. n. 5751/18), nonché per divisione giudiziale (cfr. Cass. n. 8610/21).

Il legislatore, del resto, ha inteso perseguire, con il varo del criterio del prezzo-valore, oltre a finalità agevolative del mercato delle abitazioni, esigenze di prevenzione di prassi elusive o evasive di occultamento dei corrispettivi effettivamente pattuiti e, come molte volte evidenziato (cfr., tra le tante, Cass. 21144/2009), finalità di riduzione del contenzioso, precludendo l'attività di accertamento dell'amministrazione ove il contribuente attribuisca al bene un valore non inferiore a quello che deriva dalla cosiddetta "valutazione automatica", pari all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i previsti coefficienti di aggiornamento. Ciò non di meno, la natura agevolativa del criterio del prezzo-valore, espressamente sottolineata anche dalla Corte Costituzionale, impone che l'esercizio dell'opzione avvenga in condizioni di univocità e certezza, non potendo il requisito formale della esplicitazione nell'atto del regime agevolativo essere esautorato in favore di un criterio interpretativo che valorizzi genericamente il comportamento delle parti ovvero la loro intenzionalità comunque ricostruibile (cfr. Cass. n. 6290/22).

A tale precisazione va aggiunta quella -specificamente di rilievo nella vicenda in esame- per cui, in rapporto alla segnalata correlazione tra esplicitazione della scelta e preclusione del potere accertativo del maggior valore da parte dell'ufficio, l'esercizio dell'opzione deve avvenire a tempo debito: sotto questo profilo, l'articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005, avendo ad oggetto unicamente gli atti di trasferimento notarile, aveva previsto che l'opzione dovesse essere esercitata davanti al notaio e, dunque, al tempo dell'atto. Nel caso in cui, invece, l'opzione sia correlata, per effetto dei principi affermati dalla sentenza della Consulta (Corte cost. n. 6/14) ed in linea con l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 5751/18), a trasferimenti avvenuti in forza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, la scelta deve essere esercitata prima che l'amministrazione abbia notificato al contribuente l'avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 2581/23).

E, laddove ciò non avvenga e, più in generale, non sia applicabile il criterio del prezzo-valore, devono essere applicati i criteri generali, quelli, cioè, fondati sul valore venale dei beni, fissati dagli articoli 43 e seguenti del D.P.R. n. 131/1986, tra i quali è possibile ricordare - a titolo esemplificativo- l'articolo 51, che richiama, ai fini della determinazione del valore della res, quanto indicato nell'atto, nonché dall'articolo 1, parte I, della tariffa allegata al suddetto decreto, che stabilisce le aliquote per le diverse tipologie di beni, e l'articolo 23, che, al cospetto di più beni oggetto di una medesima disposizione, stabilisce che si applichi l'aliquota maggiore.

* Cassazione, ordinanza 23 febbraio 2026, n. 4059, sez. V

Imposta di registro- Sentenza che ha disposto il trasferimento, ex. art. 2932 c.c., con subordinazione dell'effetto traslativo all'avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo

Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul punto con orientamento che si condivide "In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del D.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa

unilaterale del promittente acquirente" (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902; v. anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705).

La tassazione, pertanto, doveva disporsi al momento della registrazione non essendo necessario il passaggio in giudicato della decisione o il pagamento del prezzo (condizione).